

Art. 2.

Deroghe temporanee

1. I beneficiari dei contributi comunitari per la misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono apportare, entro il 15 ottobre 2023, modifiche ai progetti approvati senza l'approvazione preventiva dell'autorità competente, a condizione che le modifiche non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte del progetto o gli obiettivi generali dello stesso e non comportino un aumento dell'importo totale del sostegno approvato.

2. Qualora le modifiche di cui al comma precedente riguardino gli obiettivi del progetto queste devono essere comunicate all'autorità competente e da questa approvate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività programmate.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 14 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e 3 marzo 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, citati in premessa.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1285

23A05207

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2023.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 225/1 del 13 settembre 2023 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione 2023/1761 del 6 settembre 2023, recante l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel» (IGP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della «Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel» (IGP) nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 225/1 del 13 settembre 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1761 del 6 settembre 2023.

I produttori che intendono porre in commercio la «Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel» (IGP) sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 settembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«MELA ALTO ADIGE» / «SÜDTIROLER APFEL»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) / «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà

La indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3, e costituiti attualmente dalle seguenti varietà, mutanti e/o loro cloni:

- a) Braeburn;
- b) Elstar;
- c) Fuji;
- d) Gala;
- e) Golden Delicious;
- f) Granny Smith;
- g) Idared;



- h) Jonagold;
- i) Morgenduft;
- j) Red Delicious;
- k) Stayman Winesap;
- l) Pinova;
- m) Topaz.

2.2. Caratteristiche del prodotto

La «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

L'indicazione «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm² dei frutti, valutati entro 2 mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sotto elencati per le rispettive varietà.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della IGP «Mela Alto Adige» (lingua italiana) / «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;
epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².

Elstar:

epicarpo colore: giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo > 20% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Gala:

epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;
epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala standard); > 50% per i cloni rossi;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Golden Delicious:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;
rugginosità: fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti; per il prodotto biologico la rugginosità è ammessa secondo i criteri di rugginosità definiti per la categoria Seconda;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Granny Smith:

epicarpo colore: verde intenso;
epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².

Idared:

epicarpo colore: giallo-verde;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme > 33% della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Jonagold:

epicarpo colore: giallo verde;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo – per Jonagold: rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored: rosso > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Morgenduft:

epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie;

categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Red Delicious:

epicarpo colore: verde giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per i cloni rossi > 90% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;


calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Stayman Winesap:

epicarpo colore: verde giallastro;
epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33%;

per Red Stayman (Staymanred): > 50% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;



tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Pinova:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato > 10% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico

anche Seconda;

calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².

Topaz:

epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato > 33% della superficie;
categoria commerciale: Extra e Prima; per il prodotto biologico

anche Seconda;

calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².


Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» comprende i seguenti comuni nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige - Südtirol):

| COMUNI DI PRODUZIONE «MELA ALTO ADIGE» o «SÜDTIROLER APFEL» IGP | |
|--|------------------------|
| ALDINO | ALDEIN |
| ANDRIANO | ANDRIAN |
| APPIANO SULLA STRADA DEL | EPPAN A.D. WEINSTRASSE |
| AVELENGO | HAFLING |
| BARBIANO | BARBIAN |
| BOLZANO | BOZEN |
| BRESSANONE | BRIXEN |
| BRONZOLO | BRANZOLL |
| CAINES | KUENS |
| CALDARO S.S.D.V. | KALTERN A.D.W. |
| CAMPO DI TRENIS | FREIENFELD |
| CASTELBELLO CIARDES | KASTELBELL-TSCHARS |
| CASTELROTTO | KASTELRUTH |
| CERMES | TSCHERMS |
| CHIUSA | KLAUSEN |
| CORNEDO ALL'ISARCO | KARNEID |
| CORTACCIA | KURTATSCH |
| CORTINA S.S.D.V. | KURTINIG |
| EGNA | NEUMARKT |
| FIÈ ALLO SCILIAR | VOELS AM SCHLERN |
| FORTEZZA | FRANZENSFESTE |
| FUNES | VILLNOESS |
| GARGAZZONE | GARGAZON |
| GLORENZA | GLURNS |
| LACES | LATSCH |
| LAGUNDO | ALGUND |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| LAION | LAJEN |
| LAIVES | LEIFERS |
| LANA | LANA |
| LASA | LAAS |
| MAGRÈ S.S.D.V. | MARGREID |
| MALLES VENOSTA | MALS |
| MARLENGO | MARLING |
| MARTELLO | MARTELL |
| MELTINA | MOELTEN |
| MERANO | MERAN |
| MONTAGNA | MONTAN |
| NALLES | NALS |
| NATURNO | NATURNS |
| NAZ-SCIAVES | NATZ/SCHABS |
| NOVA PONENTE | DEUTSCHNOFEN |
| ORA | AUER |
| PARCINES | PARTSCHINS |
| PLAUS | PLAUS |
| PONTE GARDENA | WAIDBRUCK |
| POSTAL | BURGSTALL |
| PRATO ALLO STELVIO | PRAD AM STILFSEERJOCH |
| RENON | RITTEN |
| RIFIANO | RIFFIAN |
| RIO DI PUSTERIA | MUEHLBACH |
| RODENGO | RODENECK |
| S.GENESIO ATESSINO | JENESIEN |
| S.LEONARDO IN PASSIRIO | ST.LEONHARD IN PASSEIER |
| S.MARTINO IN PASSIRIO | ST.MARTIN IN PASSEIER |
| S.PANCRAZIO | ST.PANKRAZ |
| SALORNO | SALURN |
| SCENA | SCHENNA |
| SENALES | SCHNALS |
| SILANDRO | SCHLANDERS |
| SLUDERNO | SCHLUDERNS |
| TERLANO | TERLAN |
| TERMENO S.S.D.V. | TRAMIN A.D. WEINSTR. |
| TESIMO | TISENS |
| TIROLO | TIROL |
| TRODNA | TRUDEN |
| TUBRE | TAUFERS IM MÜNSTER TAL |
| VADENA | PFATTEN |
| VANDOIES | VINTL |
| VARNA | VAHRN |
| VELTURNO | FELDTHURNS |
| VERANO | VOERAN |
| VILLANDRO | VILLANDERS |



Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici

Esistono numerosi documenti che comprovano come, già dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varietà. Proprio la diversità varietale, già alla fine del 1700, favorì le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varietà di mela coltivabili.

4.2. Riferimenti culturali

Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige - Südtirol.

4.3. Riferimenti sociali ed economici

Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.

Testimonianza di questo fatto sono i circa 8000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, che attualmente costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige.

La melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del territorio Alto Atesino.

4.4. Rintracciabilità

Le aziende agricole idonee alla produzione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» sono inserite in un apposito elenco attivato e aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attività di controllo.

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» si basa sui seguenti elementi:

identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;

redazione di un registro di carico delle partite IGP;

mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;

identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibratura e/o selezione;

redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il sistema di produzione

I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

La «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale.

5.2. Densità d'impianto

Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli. La densità di piantagione e la forma d'allevamento devono essere compatibili con la necessità di ottenere frutti di qualità.

5.3. Gestione del terreno

I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.

Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

È previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata dell'impianto.

La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un bilancio unico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.

Nelle zone in cui i frutteti si coprono con reti, destinate alla difesa contro il maggiolino (*Melolontha melolontha*) è consentito un contemporaneo diserbo totale.

5.4. Controllo della produzione

Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sarà finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varietà si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.

La potatura verrà eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potrà essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantità di frutti ottimale per ciascuna varietà.

5.5. Irrigazione

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità.

5.6. Raccolta

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

5.7. Produzioni

Le produzioni massime destinate al mercato fresco nella zona di produzione di cui all'art. 3 non possono essere superiori alla media di 68t/ha, calcolata sulla intera zona di produzione.

5.8. Conservazione

La conservazione a lungo termine delle mele deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO).

I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O₂, percentuale di CO₂ ed umidità relativa.

5.9. Commercializzazione

L'indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 può essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione in Alto Adige.

La commercializzazione della «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» per le varietà estive (Elstar e Gala) deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio. Per le restanti varietà è ammessa la commercializzazione entro 12 mesi dalla data della raccolta.

Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento devono avvenire nell'area geografica delimitata. Tale vincolo trova giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano storicamente da oltre 40 anni nell'area delimitata dell'Alto Adige.


5.10 Confezionamento

Le mele denominate «Mela Alto Adige» / «Südtiroler Apfel» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell'arco alpino. Nel periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla «qualità interna» del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla «qualità esterna», sviluppando in modo particolare l'attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosità, particolarmente sulla Golden Delicious.



Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.

L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1100 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità.

L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono a conferire alla mela caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che internazionale.

Art. 7.
Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo Südtiroler Qualitätskontrolle – Controllo Qualità Alto Adige, via Jakobi 1B, 39018, Terlano (BZ).

Art. 8.
Lavorazione, confezionamento e etichettatura

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura «Mela Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure «Südtiroler Apfel» geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o sulle confezioni di vendita stesse è fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» è fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza.

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali e/o collettivi, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

23A05232

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2023.

Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;

Visto l'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con il quale, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ai soggetti

che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

Visto l'art. 45, comma 3-*novies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ai sensi del quale per le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-*octies* del medesimo art. 45 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento e applicate previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-*octies* sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità;

Considerato che il citato art. 45, comma 3-*octies*, prevede che l'applicazione di tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possa essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Ritenuto opportuno estendere anche a tutto l'esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

Considerata la necessità, nell'attuale contesto, di prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-*octies* e 3-*novies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023. Le imprese indicate al comma 3-*novies* che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* destinano a una riserva

